



CORPO POLIZIA LOCALE

GUIDA UTILE PER L'EFFETTUAZIONE DI Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

Per **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo** si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti, religiose, tradizionali, culturali o espositive (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), effettuate in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, in un'area privata o all'interno di un locale pubblico o privato, organizzate da un soggetto, comitato, associazione o ente, senza o con scopo di lucro, che si svolgono in un determinato periodo dell'anno, con data precisa di inizio e fine.

Lo svolgimento di **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo** per la quale **non è previsto** l'allestimento di strutture o impianti con emissione sonora oltre i limiti di zonizzazione e con attrezzature elettriche, comunque comprese quelle di amplificazione sonora che non superano i limiti del piano di zonizzazione, installate in aree non accessibili al pubblico, sono soggette a Comunicazione, **MOD. COMUNICAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO**, ai sensi del **decreto legislativo 25/11/2016, n. 222**, da presentarsi al Sindaco per tramite del Settore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso.

Lo svolgimento di **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo** per la quale **è previsto** l'allestimento di strutture o impianti e con emissione sonora che va oltre i limiti di zonizzazione, sono vincolate al rilascio della licenza di autorizzazione, **articolo 68, 69 ed 80** del **Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)**, **L'istanza di autorizzazione**, di cui al **MOD. ISTANZA AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO**, deve essere inoltrata al Sindaco per tramite del Settore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, **unitamente agli allegati** utilizzando l'apposita modulistica:

MOD. ISTANZA AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO

MOD. RELAZIONE TECNICA ED ELABORATO GRAFICO

MOD. RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI

MOD. RELAZIONE STRUTTURA

MOD. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO

MOD. PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO

MOD. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CERTIFICATIVA CARICHI SOSPESI

MOD. CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO STRUTTURA

MOD. DICHIARAZIONE CONFORMITÀ IMPIANTO ELETTRICO ALLA REGOLA DELL'ARTE

La manifestazione **temporanea di pubblico spettacolo** può avere i **caratteri della imprenditorialità**, che consiste nell'esercizio professionale di un'attività economica. Nello specifico, rientrano le manifestazioni che prevedono l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante, l'attività circense o il *piccolo trattenimento musicale all'interno del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande*. In tali circostanze lo svolgimento della manifestazione temporanea è vincolato alla presentazione della comunicazione, **articolo 1, comma 16** e seguenti della **Legge Regionale Sardegna 05/03/2008, n. 3**, visionabile al link: <https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=75087&v=2&c=4426&t=1>, inoltrando la pratica D.U.A.A.P. - Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttive, al Sindaco, per tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) - sportello comunale di riferimento - acquisibile al link: <http://servizi.sardegna-suap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica>.

A differenza della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo il **piccolo trattenimento musicale all'interno del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande** dovrà svolgersi, **articolo 28** della **Legge Regionale Sardegna 05/03/2008, n. 5**, con modalità di esecuzione complementare rispetto all'attività primaria che è e rimane quella di somministrazione di alimenti e/o bevande, ***non può assumere i connotati di pubblico spettacolo***. La clientela presente nel locale, con lo scopo di consumare, deve trovare una forma semplice musicale, un **piccolo trattenimento**. Il prezzo della consumazione non deve essere più alto in relazione all'esercitata attività di piccolo trattenimento. Non è ammesso il pagamento del biglietto di ingresso al locale di somministrazione di alimenti e/o bevande. Non è ammessa la pubblicità dell'intrattenimento a mezzo di social network, avvisi, manifesti, locandine, riviste, e comunque su ogni mezzo di trasmissione destinato alla visione e diffusione della generalità dei cittadini. Il **piccolo trattenimento musicale**, non deve essere supportato da una ampia ed articolata strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche. Nel locale non dovranno essere apprestati elementi tali da configurare una trasformazione delle caratteristiche strutturali del locale modificandolo con il posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi. Il rilievo in sede di accertamento, da parte dell'organo di controllo preposto, di un solo elemento sintomatico sopra indicato, nel contemplare la natura di pubblico spettacolo e non di piccolo intrattenimento musicale, comporterà l'applicazione delle sanzioni dalla **Legge Regionale Sardegna 18/05/2006, n. 5**, visionabile al link: <http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=24071>.

Occupazione di suolo pubblico

Se la **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo** occupa suolo pubblico è necessario avere in disponibilità la **concessione per l'occupazione di suolo pubblico**, o altra certificazione comprovante la disponibilità dell'utilizzo del suolo pubblico, rilasciata dal Comune, che costituisce elemento indispensabile per l'emissione dell'ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale, a seguito di presentazione del **MOD. ISTANZA AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO**.

MOD. ISTANZA AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO

Presenza di equidi

Se la **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo** prevede la presenza di equidi (cavalli, asini, ecc.) all'**istanza di autorizzazione** allo svolgimento della manifestazione l'organizzatore deve allegare la specifica documentazione, utilizzando l'apposita modulistica: il **MOD. COMUNICAZIONE PRESENZA EQUIDI MANIFESTAZIONE RELIGIOSA** e/o il **MOD. COMUNICAZIONE PRESENZA EQUIDI IN PUBBLICO SPETTACOLO**.

Somministrazione di alimenti e/o bevande

La **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo** su suolo pubblico può prevedere la **somministrazione di alimenti e bevande**, in tale circostanza è necessario avere in disponibilità la relativa Scia, l'articolo 26 della **Legge Regionale Sardegna 05/03/2008, n. 5** dispone: *Autorizzazioni temporanee - 1) In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione (ora ovviamente SCIA) rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. 2) Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3) Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni. Il richiamato articolo 23, comma 4, recita: 4) È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.*

Ne consegue che l'organizzatore deve allegare la specifica documentazione, utilizzando l'apposita modulistica: **MOD. ISTANZA SOMMINISTRAZIONE FUORI SUAP.**

Utilizzo di BOMBOLE di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.)

Se la **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo** su suolo pubblico prevede la cottura di cibi per i quali sia previsto l'utilizzo di bombole di gas di petrolio liquefatto, non alimentate da rete di distribuzione, l'organizzatore dovrà osservare anche le prescrizioni contenute negli allegati A e B della nota Ministero dell'interno, protocollo n. 0003794, del 12/03/2014 recante le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi.

NOTA MINISTERO DELL'INTERNO, PROTOCOLLO N. 0003794 DEL 12.03.2014,

Obblighi in materia di assistenza sanitaria

Con la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna, N. 65/13, del 22.12.2015, acquisibile al link: <https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=50788>, ed i relativi allegati alla deliberazione, la Regione Sardegna ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate. In occasione di **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo**. Il soggetto, comitato, associazione o ente organizzatore, in relazione alla valutazione del rischio, **molto basso o basso, moderato o**

elevato o molto elevato, stabilito nel piano di soccorso, da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore, dovrà presentare il modulo di assistenza preventivamente validato dall'associazione di soccorso sanitario scelta.

Obblighi in materia di SIAE

La SIAE si prefigge di difendere i diritti d'autore tutelando le opere di ingegno in qualunque forma evitando che terzi possano trarre un vantaggio commerciale, aggirando l'autore, in occasione di **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo**, che ha il diritto di richiedere un compenso nel momento in cui esse sono messe in scena o riprodotte. Il servizio di rilascio del permesso connesso al pagamento del diritto d'autore è fornito dalla sede fisica, Ufficio territoriale SIAE, in quanto non esiste la possibilità della richiesta per via telematica. Ogni ulteriore informazione è acquisibile al link: <https://www.siae.it>.

Obblighi in materia di Assicurazione di Responsabilità Civile

I vantaggi di un'assicurazione di responsabilità civile, in occasione di **manifestazione temporanea di pubblico spettacolo**, sono troppo spesso sottovalutati anche se l'assenza di tale forma di garanzia può costare cara. In caso di danni il soggetto, comitato, associazione o ente organizzatore, sarà chiamato direttamente a rifondere gli eventuali danni materiali e lesioni personali patite da terzi, ecco che, stipulare una polizza di assicurazione nel garantirvi il risarcimento del danno, vi proteggerà adeguatamente dai rischi insiti nello svolgimento dell'evento.

La modulistica è acquisibile nella sezione Modulistica Polizia Locale

Il Comandante
della Polizia Locale
Dr. Michelangelo Sotgiu